

CONVENZIONE CON L'A.S.L. VCO DI OMEGNA E ASL BI DI BIELLA PER

**PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE IN
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

TRA

**L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente A.S.L. BI,
in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa ANTONELLA TEDESCO, Direttore f.f.
della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, in virtù di delega di cui alla deliberazione n.
del / /2019;**

E

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata
ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,
Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con
deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 - L'ASL BI si impegna ad assicurare, compatibilmente con le esigenze di servizio e
con il dimensionamento del proprio organico dirigenziale, a supporto delle Strutture di
Anestesia e Rianimazione degli Ospedali di Verbania e Domodossola appartenenti alla ASL
VCO, da parte di dirigenti medici appartenenti alla Struttura Complessa di Anestesia e
Rianimazione dell'Ospedale di Biella, da un minimo di 2 ad un massimo di 8 accessi
mensili, della durata di 12 ore ciascuno, esclusivamente in attività diurna, non comprensivi
del tempo di raggiungimento della sede di lavoro.**

**ART. 2 - L'attività dei Medici Anestesi/Rianimatori oggetto della presente Convenzione
dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura
dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta**

impossibilità di rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 3 - L'ASL VCO si riserva di ridurre il numero delle ore di presenza stabilite al precedente art. 1, qualora l'organico della Struttura di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali interessati sia sufficiente a fronteggiare il carico di lavoro, previa comunicazione all'ASL BI.

ART. 4 - Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio cui i prestatori l'attività sono tenuti presso l'ASL BI.

ART. 5 - L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'ASL BI le seguenti tariffe:

- € 60,00 (eurosessanta/00) orarie per ciascun Dirigente, nonché il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km. Percorso conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti;

- € 30,00 (eurotrenta/00) orarie quale rimborso per ogni ora di viaggio effettuata che si individuano in 3.30 ore (andata e ritorno) per il percorso dall'Ospedale di Biella all'Ospedale di Domodossola ed in 3 ore (andata e ritorno) per il percorso dall'Ospedale di Biella all'Ospedale di Verbania.

I compensi verranno introitati dall' ASL BI di Biella e ripartiti secondo i dettami dell'Art. 39 del vigente regolamento per lo svolgimento delle attività libero professionali del personale dipendente dell'ASL BI, che di seguito si riportano:

- a) 93% compenso professionista;
- b) 1% per il fondo di perequazione area Dirigenza medica e veterinaria o area Dirigenza del ruolo sanitario;
- c) 1% per il fondo di perequazione per il personale di supporto indiretto;
- d) 5% quale quota da riservare a interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle

liste d'attesa del compenso del Professionista o dell'équipe (L. 189/2012).

L'ASL VCO di Omegna si impegna altresì a rimborsare la quota IRAP dovuta e altri costi documentabili sostenuti dall'A.S.L. BI conseguenti alla presente Convenzione.

ART. 6 – Per le prestazioni effettuate, l'ASL VCO verserà mensilmente, entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, all'Azienda Sanitaria Locale BI l'intero importo corrispondente. Ai fini della corresponsione del compenso la prestazione delle attività dovrà essere assoggettata a sistemi obiettivi di controllo.

ART. 7 - L'ASL VCO garantisce per i consulenti la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio Infortuni e malattia professionale rimane in capo alla Azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL BI o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 8 - L'ASL VCO garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporti e quant'altro mezzo a disposizione dei dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge ad essi applicabili.

L'ASL VCO fornirà la necessaria informazione tramite il Datore di Lavoro di detti Dirigenti operanti in convenzione in merito al comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza e ad ogni altra situazione o condizioni rilevante ai fini della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, l'A.S.L. VCO trasmetterà all'ASL BI una dettagliata relazione sui rischi per la salute e la sicurezza cui i propri dirigenti saranno esposti durante

la loro attività presso l'ASL VCO.

Ogni evento avverso che riguarda i dirigenti dell'ASL BI operanti in convenzione occorso durante la loro attività presso l'ASL VCO dovrà essere notificato al medico competente dell'ASL BI. Analogamente dovranno essere notificate le risultanze di eventuali misure dell'esposizione a specifici fattori di rischio che riguardano in tutto o in parte i dirigenti in parola

ART. 9 - La presente convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022 fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 10 I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.

UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

ART. 11 - E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento

dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva

deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività

lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è

stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. I, comma 44, della legge n. 190

del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet

aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" –

Prevenzione della corruzione. L' ASL BI si impegna a comunicare ai propri consulenti il

suddetto obbligo.

ART. 10- La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione

saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO

(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del

12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

per l'Azienda Sanitaria Locale BI

Azienda Sanitaria Locale VCO

di Biella

di Omegna

Il Direttore f.f. S.C.

Il Direttore SOC

Direzione Sanitaria di Presidio

Affari Generali Legali e Istituzionali

Dott.ssa ANTONELLA TEDESCO

Avv. Cinzia Meloda